

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 34 del 2020 prevede, all'articolo 119, ha introdotto una detrazione del 110 per cento (cosiddetto *superbonus*) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli immobili sostenuta a partire dal 1° luglio 2020;

successivamente, la legge di bilancio per il 2021, è prevista la proroga dell'applicazione della suddetta detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021). Tali termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

il suddetto beneficio fiscale introdotto è estremamente importante e può consentire e accelerare la ristrutturazione e l'ammodernamento del nostro patrimonio edilizio;

le procedure tecniche e finanziarie per poter accedere al *superbonus* 110 per cento sono estremamente complesse per gli stessi tecnici, e molti aspetti e dubbi applicativi, vengono costantemente aggiornati e chiariti con circolari delle Agenzie delle Entrate. Questo fa sì che i termini di validità del *superbonus*, previsti dalla citata legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020) siano estremamente ridotti e rischiano di vanificare l'impatto positivo dello stesso beneficio fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un prolungamento almeno fino a tutto il 2023, dei termini entro il quale effettuare le spese per interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico sugli edifici per poter beneficiare della detrazione del 110 per cento nonché delle conseguenti norme per la cessione del credito di sconto in fattura.

9/2845-A/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Cortelazzo, Vietina, Porchietto.

La Camera,

premessi che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, cd. legge di bilancio 2021, all'articolo 1, commi 69 e 70, permette alle amministrazioni comunali di effettuare l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato per la gestione delle pratiche gestionali relative al cd. *Superbonus* 110 per cento;

le assunzioni di cui ai premessi commi 69 e 70, da effettuarsi con risorse a carico del Ministero dello sviluppo economico, sono da effettuarsi unicamente per l'anno 2021, e non sono rinnovabili;

la misura del *Superbonus* 110 per cento, la cui durata è stata prorogata al 30 giugno 2022, è suscettibile di essere una misura fortemente impegnativa, anche in seguito alla predetta scadenza, per le amministrazioni comunali, in particolar modo per quelle già mancanti del personale necessario per lo svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione;

parimenti, la misura stessa del *Superbonus* 110 per cento ricopre un valore strategico per il rilancio del settore dell'edilizia, ed in tal senso non si ravvisano le ragioni per non prorogarne la durata anche oltre il 30 giugno 2022,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare l'iniziativa del *Superbonus* 110 per cento almeno fino al termine dell'anno 2023, permettendo quindi di rendere rinnovabile l'assunzione straordinaria del personale di cui in premessa anche per gli anni 2022 e 2023.

9/2845-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.

La Camera,

premessi che:

l'Atto Camera 2845 all'articolo 13 reca misure volte a prorogare termini legislativi in materia di infrastrutture e all'articolo 15 prevede misure volte a prorogare termini legislativi in merito alla tutela dell'ambiente e all'efficientamento energetico;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 119 introduce misure volte a migliorare ed incentivare l'efficienza energetica, il così detto *Superbonus* 110 per cento;

il *superbonus* del 110 per cento prevede una serie di incentivi che hanno lo scopo di rilanciare l'economia del Paese attraverso interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico degli immobili;

l'articolo 119 prevede inoltre la possibilità di usufruire degli incentivi del *superbonus* 110 per cento anche per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche a condizione che questi vengano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico previsti al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

condizionare la fruizione degli incentivi previsti per l'eliminazione delle barriere architettoniche alla realizzazione congiunta di uno degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, risulta discriminatoria per tutti coloro che necessitano della realizzazione di questa tipologia di intervento;

il termine attuale degli incentivi del *superbonus* è fissato a giugno 2022 e senza una proroga al dicembre 2023 questa misura non potrà attuarsi completamente con pensati ricadute sulle imprese e sui cittadini;

la misura è stata inoltre pensata per il rilancio del settore edilizio, settore trainante del nostro Pil, che a causa delle restrizioni Covid ha avuto pesanti ricadute in termini di occupazione e produttività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare la scadenza della misura *superbonus* 110 per cento, prevista per giugno 2022, fino al 31 dicembre 2023 in modo da poter pienamente attuare la misura e rilanciare l'economia del Paese;

a valutare la possibilità di modificare il comma 2, primo periodo, dell'articolo 119 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34, al fine di eliminare la condizione che vede l'esecuzione congiunta degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'esecuzione di uno degli interventi di efficientamento energetico previsti dal comma 1 del medesimo articolo al fine di poter accedere agli incentivi previsti dal *superbonus* 110 per cento.

9/2845-A/17. Rospi.